Avv. Stanislao De Santis
Via Adige, n. 40
Tel. 0984/23201 – fax 0984/794091
pec: avv.sdesantis@pec.giuffre.it
87100 C O S E N Z A

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA – SEZ. V

Udienza pubblica 11/1/2022 – relatore Cons. Zafarana

Sunto del ricorso n. 6730/2022 R. R. e dei motivi aggiunti

Il sottoscritto avv. Stanislao De Santis, con Studio in Cosenza, via Adige n. 40 (c. f. DSN SNS 54L17 D086L – pec: avv.sdesantis@pec.giuffre.it – tel. 0984/23201– fax 0984/794091), nella qualità di difensore del dott. **Bloise Luigi** (c. f. BLS LGU 77T09 C349G), nato a Castrovillari (CS) il 9/12/1977, residente in Morano Calabro (Cosenza), via Giudea n. 58 ed elettivamente domiciliato in Cosenza, via Adige n. 40, presso lo studio del predetto difensore, nel giudizio sul ricorso di cui in epigrafe, pendente dinanzi al TAR Lazio – Sez. V con il ricorso n. 6730/2022 R.R. contro il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in persona del Ministro in carica e domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato e nei confronti di Maugeri Vittoria (c.f. GR VTR 75D57 F839B), residente in Rosarno (RC), via Roma n. 21, e Farina Enrico (c.f. FRN NRC 77L23 A717P), residente in Battipaglia (SA), via Marco Polo, n. 2, e altri, riassume, come appresso, il contenuto degli atti proposti fino alla data odierna:

A. **ricorso introduttivo del 30/5/2022**: si chiede l'annullamento a) del provvedimento, mai conosciuto dal ricorrente, di non ammissione dello stesso alle prove orali del concorso pubblico, per esami (indetto con decreto del 5/5/2020), a 45 posti a tempo indeterminato, per l'accesso alla carriera dirigenziale di dirigenti di istituto penitenziario di livello non generale, di cui è stato pubblicato l'esito sul sito istituzionale dell'Amministrazione, con valore di notifica, il 4/4/2022, nonché, b) del medesimo decreto del 5/5/2020, nella parte in cui (art. 13, c. 1) prevede l'accesso differito agli atti del procedimento concorsuale e in ogni altra disposizione lesiva, inclusa la mancata fissazione d criteri generali per la valutazione delle prove scritte, e di ogni altro atto comunque connesso, ivi compresi; c) il D.M. 25/1/1996 n. 115 [art. 4, c. 1, lettera e)] e d) la nota via *e-mail* del medesimo Ministero prot. m_dg.GDAP. del 17/5/2022, con la quale è stata negato all'odierno ricorrente l'accesso agli atti del procedimento, in

quanto asseritamente soggetti al c.d. accesso differito. Si espone, in fatto, che nei giorni 23 e 24/9/2021 il dott. Luigi Bloise, dipendente dell'Amministrazione intimata in servizio presso la Casa Circondariale «Rosetta Sisca» di Castrovillari (Cosenza) con mansioni di funzionario, dopo avere superato la prova preselettiva, sosteneva le due prove scritte del concorso in oggetto, riportando tuttavia in entrambe una votazione molto inferiore al minimo richiesto dall'art. 9, c. 6, del bando per partecipare alla prova orale, pari a 21/30 (13/30 nella prova di diritto penitenziario; 12/30 nella prova di diritto amministrativo); lamentandosi l'illegittimità delle predette valutazioni, si deducono, in diritto, i seguenti vizi degli atti impugnati: A) Sul diniego di accesso agli atti: *Violazione e falsa applicazione artt. 24, c. 7, 1, c. 1 e c. 2 bis, l. n. 241/1990 – Violazione artt. 24 e 97, c. 1, Cost. - Eccesso di potere per difetto di motvazione, contraddittorietà e sviamento – Violazione del principio di effettività di cui all'art. 1 c.p.a. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 ss. d.p.r. 12/7/2006 n. 184.* B) Sulla non ammissione del ricorrente alle prove orali: Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, violazione dei criteri di valutazione stabiliti dal bando e/o dalla Commissione esaminatrice, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta – Violazione e falsa applicazione di principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di imparzialità nella valutazione dei candidati (art. 97, cc. 2 e 4, Cost.).

B. **ricorso per motivi aggiunti del 18/7/2022**: si insiste per l'annullamento a) del provvedimento di non ammissione del ricorrente alle prove orali del concorso pubblico, per esami, a 45 posti a tempo indeterminato, per l'accesso alla carriera dirigenziale di dirigenti di istituto penitenziario di livello non generale, b) del verbale della Commissione esaminatrice n. 38 del 2/11/2021, nel quale sono stati valutate, negativamente, le prove scritte del ricorrente e d) in quanto occorra, del precedente verbale della medesima Commissione n. 31 del 12/10/2021, con il quale sono stati fissati i criteri di valutazione delle prove scritte, nella parte in cui gli stessi risultano eccessivamente generici rispetto ai profili da ricoprire, e altresì per l'annullamento

della procedura concorsuale in oggetto nella sua globalità, compresi i relativi verbali (non conosciuti dal ricorrente), a partire dalle prove scritte, e di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguenziale. Si espone in fatto che, nel costituirsi in giudizio con memoria del 27/6/2022, l'Amministrazione ha prodotto il verbale della Commissione n. 31 del 12/10/2021, con il quale sono stati determinati *"criteri e modalità di valutazione delle prove scritte, da intendersi tra loro combinati"*, e si deducono i seguenti vizi di legittimità degli atti impugnati: 1) Violazione dei principi generali in tema di concorsi pubblici ex D.P.R. 9/5/1994 n. 487 (artt. 1, c. 2; 11 e 12) – Violazione del decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro per la P.A., del 22/1/2020 (art. 2, commi 10 e 11) - Eccesso di potere per violazione della *lex specialis* del concorso e in particolare del richiamato verbale n. 31 del 12/10/2021 – Violazione del giusto procedimento e difetto di motivazione. Violazione art. 35, c. 3, d. lgs. n. 165/2001. - Illogicità e contraddittorietà; 2) ulteriore eccesso di potere per: difetto di motivazione, grave illogicità, contraddittorietà e incoerenza dell'operato della Commissione; travisamento dei fatti.

C. **ricorso per motivi aggiunti del 7/8/2022**: si chiede l'annullamento del decreto del Direttore generale del Personale e delle Risorse del 3/8/2022, pubblicato sul sito del Ministero il 4/8/2022, con il quale è stata approvata la graduatoria finale del concorso di cui sopra, nonché di ogni altro atto comunque connesso. Si espone in fatto che con il decreto in epigrafe indicato il Ministero ha completato l'*iter* del concorso in oggetto, approvando la graduatoria finale, benché inficiata dai vizi denunciati dall'odierno ricorrente con i precedenti gravami, nominando vincitori i primi 57 candidati. Si deducono i seguenti vizi di legittimità degli atti impugnati: Illegittimità derivata. – Violazione del principio di buon andamento della P.A. – Violazione dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà nella fase conclusiva del procedimento.

Si rinvia, per il di più, ai rispettivi atti, presenti nel fascicolo telematico.

Cosenza, 10 settembre 2022

- avv. Stanislao De Santis -

DE SANTIS
STANISLAO
Avvocato
12.09.2022
14:19:59
UTC